



PIÙ IMPRESE

consulting planning finance

**Credito d'imposta per l'acquisto
di beni strumentali rientranti
nel Piano di Transizione "Industria 4.0"**



www.piuimprese.it

info@piuimprese.it



PIÙ IMPRESE

consulting planning finance

Oggetto dell'agevolazione

Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022.

In analogia con le precedenti agevolazioni simili per tali tipologie di costi, sono ammesse le seguenti quattro modalità di realizzazione degli investimenti:

- acquisto diretto del bene dal fornitore
- acquisizione mediante locazione finanziaria
- realizzazione del bene in economia direttamente da parte dell'azienda
- appalto a terzi del bene (anche se in quest'ultimo caso si tratta di modalità assai meno diffusa rispetto alle precedenti)

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Non hanno invece diritto al credito d'imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

Investimenti agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, che possono essere suddivisi in tre categorie:

- beni ordinari;
- beni materiali "Industria 4.0" funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- beni immateriali "Industria 4.0", ossia software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (beni indicati nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L'incentivo è fruibile anche per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria; per il relativo calcolo va considerato il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni concessi in leasing.

Sono esclusi dal riconoscimento del credito d'imposta i seguenti investimenti:

www.piuimprese.it

info@piuimprese.it



PIÙ IMPRESE

consulting planning finance

- veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir;
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (beni impiegati in determinati settori, quali condutture, ferrovie, etc.);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Finestre temporali per gli investimenti

Rientrano nell'agevolazione gli investimenti realizzati a partire già dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Va evidenziato che, per quanto riguarda i beni "ordinari" e i beni materiali "Industria 4.0", anche ai fini della misura dell'agevolazione prevista, il periodo 16.11.2020 – 31.12.2022, può essere suddiviso in due sottoperiodi sulla base di quando gli investimenti sono stati effettuati:

- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
- dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

Per i beni immateriali 4.0 è invece previsto un unico periodo di riferimento (16.11.2020 – 31.12.2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 alle condizioni già viste).

La previsione della Legge di Bilancio 2021, per il periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2020, si sovrappone in parte a quella contenuta nella Legge Finanziaria 2020 (Legge 160/2020), che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o entro il 30.06.2021 alle predette condizioni relative all'ordine / acconti). In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o entro il 30.06.2021 alle condizioni suddette) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.



PIÙ IMPRESE

consulting planning finance

Misura del credito spettante

Il credito d'imposta concesso è variabile in ragione del momento in cui gli investimenti sono realizzati e dell'ammontare degli investimenti; di seguito alcune tabelle riepilogative delle misure dell'agevolazione a seconda del tipo di investimento.

BENI ORDINARI

Tipologia di beni	Investimenti nel periodo dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o entro 30/06/2022)	Investimenti nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro 30/06/2023)	Importo investimento ammissibile
Beni materiali (diversi da quelli Industria 4.0 – Allegato A L. 232/2016)	10%	6%	Fino a 2 milioni di euro
Beni immateriali (diversi da quelli Industria 4.0 – Allegato B L. 232/2016)	10%	6%	Fino a 1 milione di euro
Strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile	15%	6%	

BENI MATERIALI 4.0 (ALLEGATO A della L. 232/2016)

Importo investimento ammissibile	Investimenti nel periodo dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o entro 30/06/2022)	Investimenti nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro 30/06/2023)
Fino a 2.500.000 euro	50%	40%
Superiore a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro	30%	20%
Superiore a 10.000.0000 euro e fino a 20.000.000 euro	10%	10%



PIÙ IMPRESE

consulting planning finance

BENI IMMATERIALI 4.0 (ALLEGATO B della L. 232/2016)

Importo investimento ammissibile	Investimenti nel periodo dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o entro 30/06/2022	Investimenti nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro 30/06/2023)
Fino a 1.000.000 euro	20%	20%

Adempimenti richiesti

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti, il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante all'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi da 1051 a 1063, Legge 178/2020"

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2020 potrebbe tuttavia essere ancora inserita la dicitura riferita alla precedente norma agevolativa.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo.

Se però il bonus deriva da investimenti in beni "ordinari" acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, può essere usato in un'unica soluzione.

L'utilizzo può avvenire:

- a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni "ordinari";
- a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.